

DECRETO RIAPERTURE (DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52)

Proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 luglio 2021

COSA è CONSENTITO in ZONA GIALLA

- ✓ **Lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aperto e nei centri sportivi all'aperto.** Non è consentito l'utilizzo degli spogliatoi interni ai centri sportivi.
- ✓ **Gli eventi e le competizioni, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni e dal Cip,** riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS.
- ✓ **Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti** (considerati tali poiché in possesso di certificazione d'idoneità agonistica di cui al DM 18/02/1982 e alla circolare del ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983), professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, **partecipanti alle competizioni sopra citate,** a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli delle rispettive FSN/DSA/EPS.
- ✓ **Dal 26 aprile 2021,** nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport, **lo svolgimento all'aperto di QUALSIASI attività SPORTIVA anche di SQUADRA e di CONTATTO. E' comunque VIETATO l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui sopra.**
- ✓ **Dal 15 maggio 2021** le **attività di piscine all'aperto** in conformità a protocolli e linee guida adottati dal Dipartimento dello sport.
- ✓ **Dal 1° giugno 2021** le **attività di PALESTRE** in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dal Dipartimento dello sport.
- ✓ **Dal 1° giugno 2021** è consentito, con la presenza di pubblico, **lo svolgimento di Eventi e Competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive FSN/DSA/EPS ovvero da organismi sportivi internazionali.** La capienza consentita non può essere superiore al 25 % di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport.
- ✓ **Dal 26 aprile 2021** è consentito lo svolgimento **degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, e in altri locali o spazi anche all'aperto,** esclusivamente con **posti a sedere preassegnati** e a condizione che sia assicurato il rispetto della **distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.** La capienza consentita **non può essere superiore al 50 %** di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori **non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.** Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi **dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.**